

Con il Decreto Legislativo n.101 del 31 luglio 2020 (entrato in vigore il 27 agosto 2020) è stata data attuazione alla Direttiva 2013/59/Euratom, che definisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La norma oltre ad abrogare la previgente normativa radioprotezionistica ha racchiuso, in un'unica cornice normativa, la complessa disciplina realizzando una sorta di "testo unico" delle disposizioni in materia di *protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti*.

La rivista RIDARE, una delle più autorevoli riviste in materia di responsabilità, edita da Giuffrè editore, ha pubblicato un contributo scritto dal Prof. Antonio Orlacchio e dal Prof. Avv. Giovanni Pasceri, in cui, in modo articolato, hanno ricostruito, alla luce della nuova disciplina, la figura del "*responsabile dell'impianto radiologico*" ricomponendo, in una interpretazione teleologicamente orientata, le attribuzioni e la responsabilità conferibili al dirigente medico individuato tra i medici specialisti in Radiodiagnostica, Radioterapia o Medicina Nucleare.

Gli autori, concludono evidenziando che, alla luce delle disposizioni normative vigenti, il solo atto amministrativo di nomina non vale ad attribuire le funzioni di responsabile dell'impianto radiologico. "*A tale conclusione -sostengono gli autori nel proprio contributo- si perviene anche dalla lettura dell'art. 159 del d. lgs. 31 luglio 2020, n. 101, il quale - diversamente dal previgente d.lgs. n. 187/2000 - espressamente prevede, al comma 4, che l'esercente, qualora non possa esercitare direttamente la funzione di responsabile dell'impianto radiologico, nel nominare il responsabile dell'impianto radiologico deve fornirgli le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti*".

Il "focus" è scaricabile per gli abbonati alla rivista da

<https://ridare.it/articoli/focus/atto-amministrativo-di-nomina-del-responsabile-dellimpianto-radiologico-e>